

Alla Det. dir. _____

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Avente ad oggetto il patrocinio legale, sia in ambito penalistico che civilistico, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art. 7 bis della legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, così come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2019 n. 8 art. 8.

TRA

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 C.f. 80143490581 (di seguito denominata Regione) in persone del Presidente della Regione o suo delegato dott.

E

l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede legale in Roma presso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour 00193 Roma, c.f. 80230130587 (di seguito denominato Ordine) nella persona del presidente avv.to

di seguito denominate congiuntamente le Parti

PRESO ATTO

della Convenzione del Consiglio d'Europa avente ad oggetto l'adozione di politiche attive per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere ed alla violenza domestica, siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale viene sancito che la violenza di genere, ed in particolare la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani e dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità umana dell'individuo;

VISTA

la legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”;

la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante: “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;

la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie” ed in particolare l'art. 8, recante: “Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 attraverso l’inserimento dell’articolo 7 bis “Sostegno per il patrocinio legale” alle donne vittime di violenza fisica, sessuale o vittima di atti persecutori, meglio noto come stalking;

il D.P.R.115/2022, “Testo unico in materia di spese di giustizia 2019” e successive modifiche e aggiornamenti;

la deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2020, n. 289 recante “Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis “Sostegno per il patrocinio legale” alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori. Approvazione schema Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma e modalità di accesso al Patrocinio legale”;

la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 120 avente ad oggetto “Rinnovo ed Aggiornamento del protocollo d’intesa con l’ordine degli avvocati di Roma per l’accesso al patrocinio legale alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori – legge regionale 19 marzo 2014 n.4, art. 7 bis”;

la deliberazione della Giunta regionale dell’11 settembre 2025, n. 757 che prevede il rinnovo e aggiornamento del Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma per la gestione del sostegno economico al patrocinio legale in favore delle donne che hanno subito violenza, utilizzando le risorse residue pari ad euro 141.456,84, derivanti dalla minore spesa rispetto alle risorse complessive pari ad euro 250.000,00 già trasferite all’Ordine in relazione agli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali n. G10832/2020 per euro 150.000,00, n. G14754/2022 per euro 50.000,00 e n.

G16467/2023 per euro 50.000,00;

la determinazione_____ del _____ con la quale è stato approvato lo Schema del presente Protocollo di intesa

CONSIDERATO CHE

la Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso alla consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;

con la D.G.R. n. 289/2020 ed è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con scadenza al 31 dicembre 2021;

con la D.G.R. n. 120/2022 è stato stabilito di rinnovare il Protocollo d'intesa per ulteriori tre anni; quest'ultimo è stato sottoscritto dalle Parti in data in data 30 maggio 2022;

a seguito degli incontri tra le parti firmatarie del Protocollo di intesa, è emersa la opportunità di procedere con il rinnovo ed integrazione del Protocollo medesimo;

RITENUTO

di assicurare piena attuazione della L.r. n. 4/2014, art. 7 procedendo al rinnovo del Protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine distrettuale con funzioni di coordinamento degli Ordini degli avvocati dei Fori del Lazio, per la gestione del sostegno economico diretto a garantire il sostegno del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza, fisica, sessuale, economica, psicologica o vittime di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, sia in ambito penale che in ambito civile.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Ordine degli Avvocati di Roma per il proseguimento della gestione del fondo per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, secondo quanto previsto dalla L.r. 4/2014, art. 7.

Art. 2

Risorse Finanziarie

Le risorse, per l'attuazione del presente protocollo, sono pari ad euro 141.456,84, come risultanti dal rendiconto al 1° giugno 2025, inviato dall'Ordine con nota del 20 giugno 2025, prot. n. 648391, derivanti dalla minore spesa rispetto alle risorse complessive pari ad euro 250.000,00 già trasferite all'Ordine in relazione agli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali n. G10832/2020 per euro 150.000,00, n. G14754/2022 per euro 50.000,00 e n. G16467/2023 per euro 50.000,00.

Il 30% delle somme presenti sul fondo, nella misura di 42.437.05, sarà destinato ad attività di divulgazione e formazione meglio specificate all'art. 4 e 5 del presente protocollo.

Art. 3

Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è confermato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine con funzioni di coordinamento distrettuale, il fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne - senza limiti di età - che hanno subito violenza, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito specificati:

- essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e che abbiano subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori, meglio noto come stalking,

- abbiano scelto un avvocato o una avvocatessa patrocinante iscritto/a nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo di intesa;
- non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- abbiano un reddito personale non superiore al doppio di quello previsto dalla normativa statale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Art. 4

Elenco di avvocati e avvocate patrocinanti esperti nel settore della violenza di genere

Le parti concordano sul mantenimento di un Elenco specifico di avvocati e avvocate patrocinanti, specializzati in materia civile o penale (di seguito "Elenco"), aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a mantenere l'Elenco e ad aggiornare lo stesso. Gli avvocati e le avvocate inseriti nell'Elenco si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo.

Per poter iscriversi nell'Elenco, i professionisti e le professioniste dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver patrocinato cause civili e/o penali, nella misura di almeno dieci cause negli ultimi 3 anni, in materia di difesa delle donne, anche con figli minori, vittime di violenza fisica o psicologica, stalking, molestie e relative implicazioni di carattere civilistico;
- aver frequentato almeno l'80% delle ore previste dai corsi di formazione ed aggiornamento annui messi a disposizione dall'Ordine degli Avvocati, anche a valere sulle risorse finanziarie presenti sul fondo, così come specificato dall'art. 2, comma 2 del presente protocollo;
- svolgere la propria attività professionale a supporto dei Centri Antiviolenza o Case Rifugio;

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato costantemente, in funzione delle istanze.

Gli iscritti all'Elenco devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestino di aver preso attenta visione del presente Protocollo e di accettarne tutte le condizioni che li riguardano.

Art. 5

Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'Elenco e delle sue finalità

Le parti concordano che sia data massima informazione presso gli altri Ordini degli Avvocati del Lazio

sull'esistenza dell'Elenco e sulla possibilità di iscrizione dei professionisti e delle professioniste, che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4, anche attraverso appositi incontri informativi ed affissione di locandine presso i diversi Consigli.

L'elenco deve essere pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione, in particolare l'Elenco sarà reso accessibile sulla home page dei siti web dei singoli Ordini, nonché nella home page della Regione Lazio: www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita e trasmesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio presenti nel territorio.

Saranno organizzati incontri ed open day specifici per portare a conoscenza dell'iniziativa un vasto pubblico di operatori portatori di interesse, sia pubblici che privati, attivi nel settore delle pari opportunità e della lotta alla violenza di genere (e temi collegati), quali ad esempio, le Associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio, liberi professionisti (psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali, medici e operatori sanitari) ed attraverso ogni ulteriore modalità comunicativa capace di raggiungere la più ampia conoscibilità sull'opportunità di tutela legale, di cui al presente protocollo, offerta alle donne vittime di violenza.

L'ordine degli Avvocati attiverà un numero dedicato (telefonico o digitale) per fornire informazioni pratiche sull'accesso al patrocinio.

Le suddette attività di divulgazione sono finanziabili anche con risorse finanziarie presenti sul fondo, nella misura del 30%, così come specificato all'art. 2 comma 2 del presente protocollo.

Art. 6

Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti e delle iscritte nell'Elenco

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che le professioniste e i professionisti dell'Elenco di cui al precedente art. 4 siano oggetto di una attività di aggiornamento professionale costante e che garantisca l'approfondimento sulle modifiche normative che dovessero intervenire sulla violenza di genere.

Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco, sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lazio, Ordini degli Avvocati dei Fori del Lazio e ricognizione presso i professionisti.

Art.7

Obblighi comuni delle Parti

Le Parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 bis della L.r. 4/2014, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 8/2019, e per la gestione del Fondo.

Obbligo comune delle Parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

Art. 8

Obblighi dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Per gli scopi del Protocollo, L'Ordine degli Avvocati di Roma provvede e si impegna a:

- gestire il Fondo di cui all'art. 4 e utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati per le stesse finalità da esso previste. Gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa;
- coordinare i rapporti con gli ordini degli Avvocati dei Fori della Regione Lazio, rimanendo interlocutore con la Regione;
- mantenere un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- coordinare, attraverso un gruppo di lavoro composto da un delegato di ciascun Ordine dei Fori del Lazio, le attività di promozione del presente Protocollo con la finalità di darne diffusione nell'ambito territoriale di competenza dei rispettivi Ordini professionali;
- raccordare gli Ordini degli avvocati dei Fori del Lazio per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché all'organizzazione di corsi di qualificazione degli avvocati e delle avvocate ai fini dell'iscrizione e quelli di aggiornamento professionale per gli avvocati e le avvocate già iscritti nell'Elenco;
- liquidare in favore degli avvocati istanti le spettanze di competenza, a seguito dell'approvazione da parte della commissione, secondo le modalità espresse nell'art. 11 del presente Protocollo;
- provvedere, nell'ambito della gestione del Fondo, alle attività relative ad eventuali recuperi a carico dei soggetti istanti di patrocinio legale il cui beneficio sia stato dichiarato decaduto e/o revocato, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, ivi inclusa l'eventuale rateizzazione così come previsto dalla normativa vigente;
- fornire alla Regione Lazio — Area Famiglia e Pari Opportunità, i dati quantitativi sul numero di richieste esaminate, ammesse a contributo e respinte, secondo le modalità espresse nell'art. 11

del presente Protocollo;

- fornire, in qualsiasi momento, la documentazione nonché i chiarimenti sull'attività svolta, richiesti dalla Regione Lazio;
- presentare alla Regione Lazio, secondo quanto stabilito nell'art. 11 del Protocollo, la relazione sul complesso dell'attività svolta nel corso dell'anno, ivi compresa quella di informazione, divulgazione e formazione, nonché quella sulla gestione delle risorse finanziarie del fondo;
- convocare la commissione di valutazione delle istanze, di cui all'art. 9 del presente protocollo; e redigere il relativo verbale.

Art. 9

Obblighi e composizione della Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è composta da cinque membri:

- tre Avvocati competenti in materia di violenza di genere, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Roma e gli altri due appartenenti agli Ordini dei Fori del Lazio;
- un componente appartenente all'Avvocatura della Regione Lazio;
- un componente appartenente all'Area Famiglia e Pari Opportunità della Regione Lazio;

La Commissione:

- valuta i requisiti dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'Elenco di cui al precedente articolo 4;
- effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle istanze di patrocinio legale in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

Ciascuna seduta della Commissione è validamente costituita con la presenza di 3 su 5 membri.

La Commissione svolge la propria attività con l'assistenza di un segretario, nominato tra i suoi membri.

La Commissione si riunisce con cadenza quadrimestrale, salvo diversa necessità.

Art. 10

Obblighi della Regione Lazio

Per gli scopi del Protocollo, la Regione Lazio provvede a:

- promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di

comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici all'uopo indicati dall'Assessorato competente in materia di Pari Opportunità, dall' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio e dal Direttore Generale;

- adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- promuovere l'Elenco dei professionisti e delle professioniste presso le Associazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio.

Art. 11

Modalità di rendicontazione

L'Ordine degli Avvocati di Roma, entro il 31 gennaio di ciascun anno di attività, salvo diversa necessità che richieda una data anticipata, trasmette ai competenti uffici della Regione Lazio – Area Famiglia e Pari Opportunità la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento alla selezione, all'aggiornamento dell'Elenco, alle attività di formazione e qualificazione eventualmente organizzate ai fini dell'iscrizione dei professionisti e delle professioniste nell'Elenco stesso, e al coordinamento con gli Ordini dei Fori del Lazio;

la documentazione sulle attività di promozione e divulgazione dell'Elenco e delle attività formative;

un prospetto riepilogativo delle spese sostenute a valere sul fondo, validato dal competente Organo dell'Ordine, con specifica indicazione dei recuperi in corso anche in forma rateizzata;

riepilogo dei dati numerici delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lazio.

Art. 12

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate e fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione di quanto

previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Fermo restando quanto indicato nel precedente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo dalle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della sopraindicata scadenza.

Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, da allegare al presente.

Art. 13

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi ivi previsti e disciplinati.

Art. 14

Norme regolatrici e revoca

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione qualora accerti che la gestione delle risorse non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni e direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche. Nel caso de quo, l'ordine degli Avvocati dovrà restituire alla regione gli importi già percepiti e non spesi, con gli interessi eventualmente maturati.

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ordine degli Avvocati di Roma assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti il presente Protocollo, utilizzerà il conto corrente

bancario n. _____ presso Agenzia n. _____ IBAN _____
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, l'Ordine individua nel signor _____ nat ____ a
_____ il _____ codice fiscale _____ ed il signor
_____ nat _ a _____ il _____
codice fiscale _____ le persone delegate ad operare disgiuntamente sul
sopraindicato conto.

Art.16

Rapporti con i terzi

L'Ordine riconosce espressamente che la Regione Lazio rimanga completamente estranea ai rapporti obbligatori assunti con i terzi, i quali avranno quale interlocutore e responsabile esclusivo del regolare svolgimento della collaborazione, ai fini dell'attuazione del sostegno al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza, l'Ordine medesimo.

Art. 17

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

Per la Regione Lazio

Per l'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente